



# COMUNE DI CERAMI

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 39 del 10 MAG 2022

**OGGETTO:** Canone Patrimoniale di concessione – Autorizzazione o esposizione pubblicitaria –  
Canone per le Pubbliche affissioni – Canone Mercati.  
APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI – ANNO 2022.

10 MAG 2022

In data \_\_\_\_\_, alle ore 18,00 e seguenti, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge,

con l'intervento dei Sigg.ri

			presente	assente
1.	CHIOVETTA	Silvestro - Sindaco	X	
2.	CAVALERI	Michelina - V.Sindaco	X	
3.	CACCIATO	Silvestro - Assessore	X	
4.	SCHILLACI	Michele Ermanno - Assessore	X	

e l'assistenza del Vice Segretario Comunale, Dott. Nicolò Costa,

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto, corredata dai pareri espressi sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30, resi favorevolmente;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della stessa;

Con voti unanimi, espressi dai presenti nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) **APPROVARE** integralmente la proposta deliberativa segnata in oggetto, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dell'unito foglio di pareri.
- 2) **DARE ATTO** che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico dispositivo.

Con successiva votazione palese, all'unanimità, la Giunta Comunale, ravvisati i motivi dell'urgenza, delibera,

- 3) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

%

(cancellare il punto 3 ove non ricorra)



# COMUNE DI CERAMI

*Libero Consorzio Comunale di Enna*

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA –  
CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI"  
APPROVAZIONE TARIFFE e COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2022.

## IL SINDACO

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";
- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, c.7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ...";
- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27 aprile 2021, con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per la "Disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione di Suolo Pubblico, di Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale";

**Considerato** che l'art. 1, comma 817, della L.27.12.2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**Considerati**, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

**Visti:**

- art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, legge finanziaria 2007, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visti inoltre:**

- art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

**Richiamati inoltre:**

- art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

**Visto** art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

**Ritenuto**, pertanto, che in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal legislatore per IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale deve intendersi a carico della Giunta Comunale;

**Verificato** che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 1.859 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1, comma 826, Legge 160/2019) : pari ad €. 30,00;
- tariffa standard giornaliera (art. 1, comma 826, Legge 160/2019) : pari ad €. 0,60.

**Ritenuto** necessario procedere per l'anno 2022 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27.12.2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

**Acquisito** il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta deliberativa;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;


**Visto** lo Statuto comunale

**Tutto ciò premesso e considerato,**

**propone a deliberare**

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- 2) di approvare, per l'anno 2022, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza 01.01.2022, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulle pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni;
- 4) di dare mandato al 3° Servizio - 4^ Area - di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 6) di dichiarare, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.Lgs 267/2000.

**Il Sindaco**  
**Prof. Silvestro Chiovetta**



---

OCCUPAZIONE SUOLO

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (-20,00%)	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE ANNUA	TAR. BASE GIORNALIERA	TAR. BASE ANNUA	TAR. BASE GIORNALIERA
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 30,00	€ 0,60	€ 24,00	€ 0,53
TARIFFA BASE COMUNI FINO A 10.000 ABITANTI	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 24,00	€ 0,53
<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>						
Occupazione suolo generale	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 24,00	€ 0,53
Occupazioni temporanee di carattere ricorrente di durata uguale o superiore a 30 giorni	0,40	0,40	€ 12,00	€ 0,24	€ 9,60	€ 0,21
Occupazioni di Spazi sottostanti il suolo	0,40	0,40	€ 12,00	€ 0,24	€ 9,60	€ 0,21
Occupazioni di Spazi sottostanti il suolo con serbatoi fino a tremila litri	0,25	0,25	€ 7,50	€ 0,15	€ 6,00	€ 0,13
Occupazioni di Spazi sottostanti il suolo con serbatoi di maggiore capacità la tariffa ordinaria è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri (vedi art. 48 c.4 regolamento cup)						
Passi e accessi carrabili	0,50	0,50	€ 15,00	€ 0,30	€ 12,00	€ 0,26
Passi e accessi carrabili, rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap	0,00	0,00				
Antenne telefoniche	100,00	100,00	€ 3.000,00	€ 60,00	€ 2.400,00	€ 52,50
Occupazioni x attività dello spettacolo viaggiante (x determinazione superficie vedi art. 48 c. 3 del regolamento cup)	0,15	0,15	€ 4,50	€ 0,09	€ 3,60	€ 0,08
Scavi, manomissione suolo e sottosuolo		0,50	€ -	€ 0,30	€ -	€ 0,26
Attività edile		0,50	€ -	€ 0,30	€ -	€ 0,26
Occupazione con apparecchi automatici relativi a pubblico servizio (es. distrib. medicine)	0,00	0,00				
Occupazione con apparecchi automatici e di tabacchi	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 24,00	€ 0,53

PUBBLICITA'

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (-20,00%)	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE ANNUA	TAR. BASE GIORNALIERA	TAR. BASE ANNUA	TAR. BASE GIORNALIERA
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 30,00	€ 0,60	€ 24,00	€ 0,53
TARIFFA BASE COMUNI FINO A 10.000 ABITANTI	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 24,00	€ 0,53
<b>TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE</b>						
1) Insegna di esercizio fino a 5,00 mq	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1) Insegna di esercizio superiore a 5,00 mq	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 24,00	€ 0,53
2) Insegna pubblicitaria	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 24,00	€ 0,53
3) Impianto pubblicitario a messaggio variabile	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 24,00	€ 0,53
4) Pubblicità realizzata con proiezioni	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 24,00	€ 0,53
5) Altre forme di esposizione pubblicitaria	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 24,00	€ 0,53
6) Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 24,00	€ 0,53
8) Pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a mq)	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 24,00	€ 0,53
9) Volantinaggio per persona a giorno		1,00	€ -	€ 0,60	€ -	€ -
10) Pubblicità fonica per postazione a giorno		1,00	€ -	€ 0,60	€ -	€ 0,53
11) Striscione traversante la strada a giorno	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 24,00	€ 0,53
12) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		1,00	€ -	€ 0,60	€ -	€ 0,53
13) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		0,50	€ -	€ 0,30	€ -	€ 0,27
14) Locandine e altro materiale temporaneo		1,00	€ -	€ 0,60	€ -	€ 0,53

Allegato 2

**PUBBLICHE AFFISSIONI**

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (-20,00%)	
	ANNO	10 GG	TAR. BASE ANNUA	TAR. BASE GIORNALIERA	TAR. BASE ANNUA	TAR. BASE GIORNALIERA
<b>TARIFFA STANDARD LEGGE</b>			€	0,60	€	0,53
<b>TARIFFA BASE COMUNI FINO A 10000 ABITANTI</b>		1,00	€ -	0,60	€ -	0,53
<b>TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esp.)</b>						
1) manifesto 70 x 100 - 100 x 70		2,00	€ -	1,20	€ -	1,06
2) manifesto 100 x 140 - 140 x 100		4,00	€ -	2,40	€ -	2,12
3) manifesto 140 x 200 - 200 x 140		8,00	€ -	4,80	€ -	4,24
4) manifesto 600 x 300		25,00	€ -	15,00	€ -	13,25
5) standardo bifacciale 100 x 140 - 140 x 100		8,00	€ -	4,80	€ -	4,24
6) standardo bifacciale 140 x 200 - 200 x 140		16,00	€ -	9,60	€ -	8,48
7) poster 600 x 300		50,00	€ -	30,00	€ -	26,50

**CANONE MERCATALE**

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (-30,00%)	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE ANNUA	TAR. BASE GIORNALIERA	TAR. BASE ANNUA	TAR. BASE GIORNALIERA
<b>TARIFFA STANDARD LEGGE</b>			€ 30,00	€ 0,60	€ 21,00	€ 0,42
<b>TARIFFA BASE COMUNI FINO A 10000 ABITANTI</b>	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 21,00	€ 0,42
<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>						
1) Tariffa area mercatale	0,60	0,60	€ 18,00	€ 0,36	€ 12,60	€ 0,25
2) Spunta Mercato		10,00		€ -	€ -	€ -

**SERVIZI PUBBLICA UTILITA'**

<b>TARIFFA BASE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'</b>			
<b>TARIFFA BASE</b>			
Tariffa Comuni fino a 20.000 abitanti (€/utenza)	€	1,50	
Minimo	€	800,00	



**COMUNE DI CERAMI**  
Libero Consorzio dei Comuni di Enna

**PARERI SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA**

ALLEGATI ALLA  
XX DELIBERAZIONE DI G.M. n. 35 del 10 MAG 2022  
DELIBERAZIONE DI C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA –  
CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI  
APPROVAZIONE TARIFFE e COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2022.

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**  
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 12, L.R. 23 dicembre 2000, n. 30)

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.
- Si esprime parere sfavorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

10 MAG 2022  
Cerami, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
D. Nicolò Costa

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 12, L.R. 23 dicembre 2000, n. 30)

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto attestante la copertura finanziaria.
- Si esprime parere favorevole/sfavorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

- Si attesta che la proposta di deliberazione in oggetto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

10 MAG 2022  
Cerami, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
D. Nicolò Costa

**Il Vice SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott. Nicolò Costa

**IL SINDACO**  
F.to: Prof. Silvestro Chiovetta

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo  
o per l'esclusivo uso della carica di consigliere comunale.

10 MAG 2022

Cerami, li \_\_\_\_\_



IL V. SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Nicolò Costa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Costa', written over a horizontal line.

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- **CHE la presente deliberazione:**

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_  
come prescritto dall'art. 11, della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

- **CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il** 10 MAG 2022

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Cerami, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to \_\_\_\_\_